

**ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA**

**CCL INSTITUT AGRICOLE REGIONAL  
- SETTORE AGRICOLTURA -**

*Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.*

**Potenziali aderenti**

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti iscritti allo SCAU.

**Contribuzione**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni. I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO <sup>(1)</sup>		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE <sup>(2)</sup>	A CARICO DATORE DI LAVORO <sup>(3)</sup>	
Lavoratori di 1 <sup>a</sup> occupazione precedente al 29/4/1993	-	1 %	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% del TFR
Lavoratori di 1 <sup>a</sup> occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR

- (1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) A decorrere dal 1° luglio 2023 l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR.